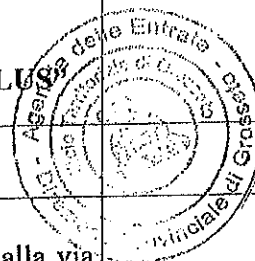


"LA FARFALLA CURE PALLIATIVE LORETTA BORZI ONLUS"
CON SEDE IN GROSSETO ALLA VIA Labriola n° 29

000000000000



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di agosto alle ore 18, in Grosseto alla via Nepal n. 22, si sono riuniti i soci dell'Associazione **"LA FARFALLA CURE PALLIATIVE LORETTA BORZI ONLUS"** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Nomina nuovo consiglio scaduto a dicembre 2018,
2. Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente signora Landi Loriani la quale constatato e fatto constatare che è presente il numero legale e che la riunione è stata regolarmente convocata dichiara aperta l'assemblea chiamando la signora Mazzocchi Simona a svolgere le funzioni di segretario

Il presidente fa presente che nel mese di dicembre sono scadute le cariche e che pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo consiglio per il triennio 2019-2021, fa inoltre presente che per agevolare le votazioni è stata presentata una lista di candidati per il rinnovo del nuovo consiglio nelle persone:

Martinelli Vittorio

Landi Loriani

Martinelli Valentina

Lepri Roberta

Carli Daniele

Marcelli Lido

Palermo Fausto

Mazzocchi Simona.

L'assemblea udito quanto esposto dopo lunga ed approfondita discussione per alzata di mano all'unanimità

DELIBERA

Di nominare il nuovo consiglio nelle persone dei signori:

Martinelli Vittorio (Presidente)

Landi Loriani (Vice-Presidente)

Carli Daniele (Tesoriere)

Martinelli Valentina (Membro)

Lepri Roberta (Membro)

Marcelli Lido (Membro)

Palermo Fausto (Membro)

Mazzocchi Simona (Membro)

I predetti signori presenti in assemblea dichiarano di accettare la carica.

L'assemblea augurando loro buon lavoro ringrazia il consiglio uscente.

Il presidente esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno dichiara chiusa la parte ordinaria dell'assemblea alle ore 18 e minuti 40 aprendo conseguentemente dichiara aperta la

PARTE STRAORDINARIA

Con il seguente ordine del giorno:

3. Adeguamento statuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore";
4. Spostamento della sede legale da Grosseto via Labriola n. 29 alla via Nepal n. 22.
5. Varie ed eventuali

Stampa circolare dell'Associazione "LA FARFALLA CURE PALLIATIVE LORETTA BORZI ONLUS" con data 29/08/2019 e numero 143433.

Prende la parola il Presidente sig.re Landi Lorian, la quale constatato e fatto constatare che è presente il numero legale e che la riunione è stata regolarmente convocata dichiara aperta l'assemblea chiamando la signora Mazzocchi Simona a svolgere le funzioni di segretario

Il presidente in ottemperanza alle norme previste dal D.L. 3 luglio 2017 n. 117 fa presente che si rende necessario apportare al vigente statuto tutta una serie di modifiche che consigliano una rivisitazione integrale dell'attuale testo associativo e per tale motivo propone all'assemblea di adottare un nuovo testo di statuto più consono alle esigenze sia normative che operative per la nostra associazione e nel rispetto delle nuove norme modificare parzialmente la denominazione della nostra associazione.

L'assemblea udito quanto esposto dopo lunga ed approfondita discussione sul testo presentato dal presidente all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il nuovo testo statutario, di seguito riportato e trascritto, modificando il nome della nostra associazione in **"LA FARFALLA CURE PALLIATIVE ODV"**.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente agli intervenuti che si rende opportuno spostare la sede Legale della nostra associazione presso gli uffici della nostra sede operativa posta in Grosseto alla via Nepal n. 22 e ciò per uniformare la nostra operatività associativa.

L'assemblea udito quanto esposto dopo lunga ed approfondita discussione sul testo presentato dal presidente all'unanimità

DELIBERA

Di spostare la sede legale dell'associazione da Grosseto via Labriola n. 29 a Grosseto via Nepal n. 22.

Prende la parola la sig.ra Barbara Gallorini che chiede se, con il nuovo statuto, ci saranno modifiche all'operatività dei volontari nell'Hospice. Il Presidente precisa che non ci saranno variazioni. Il sig. Francesco Bogi chiede se saranno previsti dei corsi di formazione, il Presidente precisa che saranno fatti corsi di formazione durante l'anno sia per i volontari che per i soci più in generale.

Alle ore 20 e minuti 10 previa lettura e approvazione del presente verbale il presidente dichiara chiusa la riunione.

STATUTO

"LA FARFALLA CURE PALLIATIVE ODV"

ART. 1.

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"LA FARFALLA CURE PALLIATIVE ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi, dei propri associati, dei loro familiari di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ci cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

Simona Mazzocchi

STAMPATO IN ITALIA
GROSSETO 0296 5538

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale in ambito delle prestazioni socio-sanitarie, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nel rispetto delle normative vigenti in quanto applicabili;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, qualora precedentemente concordate con il consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione:

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, a quelli previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi e/o arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della conclusione dell'anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;

l'Organo di controllo monocratico.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione di almeno il cinquanta per cento (50%) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto

signed

Stampa circolare: "Associazione" con data 2006/09/05 e numero 539.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti ed il controllo contabile è esercitato da un singolo sindaco al quale sono attribuite entrambe le funzioni.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione, qualora la norma lo preveda, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- a) presentare regolare domanda scritta di richiesta;
- b) visionare presso la sede dell'associazione i documenti richiesti.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

Il Presidente

Il Segretario

[Firma illeggibile]
 Provincia di ...
 LA PARMA
 A.D. ...
 C.F. 92064...

[Firma illeggibile]

VERSATI € 200,00 REGTO A GROSSETO
 IN DATA 06/09/2019 06/09/2019
 C/O 10 STE AL N 2206 MOD. 3

Cristina MAZZA (*)

(*) Firma su delega del ... Presidente Alessio Cecchi

